



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 del 30/01/2020

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART 10 D. LGS. 118/2011).

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:

PARMEGGIANI ROBERTO	Presente
RUSSO LUCIANO	Presente
LENZI MARILENA	Presente
ARMAROLI CHIARA	Presente
BERNABEI IRENE	Presente
MARTINI SILVIA	Presente
LOLLI FRANCA	Presente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
VINCENZI MATTEO	Presente
VENTURI ALBERTO	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Presente
LODI SIMONE	Presente
MASTACCHI MARCO	Presente
CHILLARI ACHILLE	Presente
VERONESI MARCO	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Assente
MURATORI MAURO	Assente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 5 del 30/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART 10 D. LGS. 118/2011)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

-all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

-all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019 che differisce dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTA la legge 27/12/2019, n. 160 - Legge di Bilancio per il 2020;

DATO ATTO che entro il termine assegnato del 17.01.2020 non sono pervenuti emendamenti;

VISTO il D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e la relativa Nota di Aggiornamento comprendente:

A) la programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e Piano Annuale 2020

B) la programmazione triennale del fabbisogno del personale

C) il programma biennale delle forniture e dei servizi,

D) D.U.P. integrato relativo al "Sistema di programmazione integrata e coordinata D.U.P, Bilancio e P.E.G. e della performance dell'Unione e dei Comuni", approvati con precedente deliberazione n.2 in data odierna e dato atto che, ai sensi dell'art.151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, le revisioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 in data 18/12/2019, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs 118/2011 che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall'art 174 del D. Lgs 267/2000 nonché dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs 118/2011 e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di cui al D.M. 22/12/2015;

DATO ATTO che:

-lo schema di bilancio 2020-2022 e' stato messo a disposizione dei Consiglieri Comunale il giorno 18/12/2019 con prot. 23171 mediante deposito in apposito link di Google Drive, presentato nella seduta consiliare del 18/12/2019, discusso in Commissione Consiliare Bilancio nella seduta del 30/12/2019 e nella seduta consiliare odierna;

TENUTO PRESENTE che:

- la legge di bilancio 2020 – Legge n. 160 in data 27/12/2019 ai commi dal 738 al 783 ha previsto la unificazione delle componenti IMU/TASI della I.U.C., modificazione che non comporta alcun aumento della pressione fiscale in quanto stabilizza gli attuali limiti di aliquota, ma semplifica l'applicazione sia per i contribuenti che per gli uffici comunali;
- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e' stato predisposto a normativa vigente alla data di approvazione da parte della Giunta Comunale (18/12/2019) e con la conferma delle aliquote IMU e TASI e relative riduzioni ed esenzioni già vigenti per il 2019 (deliberazioni consiliari n. 3 e 4 in data 11/2/2019);
- che nei termini di legge (30/6/2020) con successiva deliberazione consiliare verrà approvato il Regolamento per l'applicazione della componente IMU e relative aliquote che dovranno garantire la invarianza del gettito previsto nello schema di bilancio sopra citato;

CONSIDERATO inoltre che, in relazione alla componente TARI - tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

VISTA la disposizione contenuta nel DL 124 del 26 ottobre 2019 che fissa al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del Piano Finanziario Rifiuti e delle relative tariffe per l'anno 2020 slegandolo dai termini di approvazione del bilancio, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, per dare la possibilità ai gestori ed agli Enti Locali di adeguare i documenti;

DATO ATTO che nello schema di bilancio approvato le tariffe della tassa sui rifiuti TARI sono state fissate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi previsti dal Piano Economico Finanziario 2019 e sulla base delle categorie già approvate nel corso del 2013, con un adeguamento da applicarsi sulle tariffe per l'anno 2019 approvate con deliberazione consiliare n. 7 in data 11/2/2019, in attesa della definizione del Nuovo Piano finanziario con le modalità sopra specificate;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.3 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Irpef sono state confermate le aliquote a scaglioni già approvate per il 2019 dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 in data 11/2/2019 con abbassamento della soglia di esenzione da € 15.000 a € 12.000

VERIFICATO che per il 2020, non risultano aree o fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978;

PRESO ATTO:

- che con deliberazione n.4 in data odierna è stata effettuata la ricognizione dei servizi pubblici locali e determinata la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, indicando per ognuno di essi i costi ed i ricavi oltre che calcolata la percentuale di copertura degli stessi pari al 64,53% dando atto che le relative tariffe verranno determinate con successivo atto deliberativo della Giunta Comunale, dando atto che il Comune di Sasso Marconi non è strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lett a) del D. Lgs 267/2000;
- che le tariffe per la determinazione del canone occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche sono confermate nella misura stabilita approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 29 in data 21/3/2012;
- che le tariffe per la determinazione del canone per occupazione di suolo pubblico permanente per passi carrai sono confermate nella misura approvata con propria deliberazione n.31 dell'8/5/2013, e che è stata prevista in bilancio una somma per recupero di canoni pregressi e relativi alle annualità dal 2015-2017
- alla conferma delle tariffe per imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni così come risultanti dal prospetto allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 13/2/2019,

per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- che il rendiconto della gestione esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 23 in data 17.04.2019, esecutiva ai sensi di legge e che, dal medesimo l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del D Lgs 504/1992;

DATO ATTO che con successiva deliberazione in data odierna verrà approvato, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 Il Piano contenente l'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che "i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";

CONSIDERATA quindi la possibilità, come previsto dalla normativa vigente per gli esercizi 2020-2021-2022 di avvalersi di questa facoltà, per un importo pari a € 164.200,00 degli oneri inseriti in previsione;

VISTI

- l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone:

"a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123."

DATO ATTO che a livello preventivo il pareggio viene sempre rispettato in forza degli obblighi previsti dall'art 162 del Tuel 267/2000 e lo schema di bilancio è stato predisposto in maniera che risultino rispettate in ciascun anno 2020-2021-2022 le norme in materia;

CONSIDERATO che il bilancio rispetta i seguenti vincoli ed obblighi di legge:

- correlazione tra le entrate e le spese vincolate per legge;

- destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal CdS ai sensi dell'art. 208 comma 4 del D Lgs 285/1992 e successive modifiche;

- limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del D Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali interamente al finanziamento di spese di investimento;

- consistenza del Fondo di riserva rientrante nei limiti previsti dall'art 166 del TUEL 267/2000 ai sensi del comma 2 bis del citato art. 166 il 50% della somma stanziata è stata destinata alla copertura di eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Ente;

- iscrizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato sulla base della reale capacità di riscossione delle entrate di competenza calcolato sulla media semplice degli incassi dell'ultimo quinquennio, ed applicando, ai sensi dei commi dal 1015 al 1017 della Legge 145/2018, la

percentuale di accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità ridotta nella misura del 95 per cento per l'esercizio 2020;

VISTO il comma 539 dell'art. 1 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che modifica il limite previsto dall'art. 204 del D. Lgs 267/2000 per il ricorso all'indebitamento, fissandolo nel 10 per cento e dato atto che l'Ente, rispetta tale limite anche con le previste assunzioni di nuovi prestiti negli esercizi 2020 e 2021 per il finanziamento di spese di investimento;

VISTE le riduzioni di spesa disposte:

- dall'art. 6 del D.L. 78/2010
- dall'art. 1 comma 5 del D.L. 101/2013
- dall'art. 1 commi 141 e segg della Legge di Stabilità 2013

e dato atto che la previsione per l'anno 2020 rientra nei limiti di cui alle specifiche tipologie di spesa previste nelle norme avanti citate;

VISTO l'art. 3 comma 46 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 che stabilisce fra l'altro che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli Enti Territoriali;

DATO ATTO che:

- le previsioni di spesa di personale per il triennio 2020-2022 sono tali da garantire l'obiettivo previsto e che lo stesso risulta conforme alla normativa in materia di spesa di personale (riduzione rispetto alla media degli anni 2011-2013), attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557, 557 bis e 557 ter dell'art.1 e seguenti della Legge n.296/2006, Legge Finanziaria per il 2017 e successive modificazioni ed integrazioni)
- vengono previste negli stanziamenti di bilancio del Macro-aggregato 2 Personale le somme per la conferma dell'elemento perequativo fino all'approvazione del nuovo contratto e quelle per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale (con decorrenza dal mese di aprile 2019) oltre ad una quota per arretrati contrattuali (commi 436 – 441)

TENUTO PRESENTE che:

- con la propria deliberazione n.44 in data 3/10/2018 è stato preso atto della conclusione del procedimento di revisione straordinaria ex art. 24 D. Lgs 175/2016 ;
- con la propria deliberazione n. 53 in data 18/12/2019 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni che il Comune detiene nei seguenti organismi e società:
Hera s.p.a con sede in Bologna
Lepida s.p.a con sede in Bologna (società a capitale interamente pubblico)
Gal società consortile a r.l.
- con la stessa deliberazione è stata prevista la conferma della dismissione delle quote societarie detenute in G.A.L. Appennino Bolognese Soc Cons. arl per in assenza di specifico obbligo al riguardo;

RICORDATO che:

- il Comune di Sasso Marconi fa parte dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e che i bilanci relativi ai servizi che sono gestiti in forma associata sono stati approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 93 in data 14/12/2019 e le somme a carico dell'Ente sono previste nel bilancio 2020-2022
- che con decorrenza dal 1° gennaio 2016 l'Azienda speciale di tipo consortile InSieme per la gestione associata dei servizi sociali nelle aree anziani, disabili adulti, minori e famiglie, povertà ed immigrazione si è trasformata in Azienda Speciale dell'Unione sopra citata alla quale, pertanto, verranno trasferiti i relativi fondi;

RILEVATO che per quanto attiene alle indennità di funzione del sindaco e dei componenti della Giunta Comunale, viene confermata per il 2020 e successivi la riduzione del 10 per cento già operata con decorrenza dal 2012 ai sensi dell'art.1 comma 54 della legge n.266/2005 e che la medesima riduzione interessa anche i gettoni di presenza dei consiglieri comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e della Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA la relazione con la quale il Revisore Unico dei Conti dott. Andrea Dall'Argine esprime parere favorevole sullo schema di bilancio 2020-2022 e relativi allegati, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 174 comma 1 e 239 comma 1 lettera b) del citato TUEL 267/2000 nonché dell'art. 48 commi 3 e 5 del D Lgs 165/2001 e s.m.e i., relazione che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale **(Allegato C)**

VISTI:

il Decreto Legislativo n°267/2000

il D. Lgs.n. 118/2011 e ss.mm

lo Statuto comunale

Il regolamento comunale di contabilità

Presenti n. 15

Con 12 voti favorevoli e 3 contrari (Consiglieri Mastacchi, Chillari e Veronesi) espressi in forma palese

DELIBERA

- di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:

- il bilancio di previsione redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri **(Allegato A)**;
- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D. Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati **(Allegato B)**:
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (negativo)
 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (dal 2019 Equilibri di Bilancio)
 - la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;
 - tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
 - il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto secondo gli schemi di cui al D.M. 22/12/2015 **(Allegato B1)**

-di dare atto che, come riportato nella parte narrativa con successivi atti deliberativi nei termini di legge si provvederà ad approvare:

a) il Regolamento per l'applicazione dell'IMU e relative aliquote che dovranno garantire la invarianza del gettito previsto nel bilancio;

b) il Piano Finanziario Rifiuti e le relative tariffe per l'anno 2020, a seguito della nuova formulazione prevista dalla Agenzia ARERA che dovranno garantire integrale copertura del Piano stesso;

- di dare atto che:

- lo schema di bilancio rispetta i vincoli ed obblighi di legge riportati nella parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportati;

- le previsioni di bilancio degli esercizi 2020-2022 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio sui saldi di bilancio (ex patto di stabilità e pareggio sui saldi) come risulta dal prospetto degli equilibri di bilancio;
- dalla verifica compiuta per il 2020 non risultano aree o fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n.167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978;
- lo schema di bilancio dà compiuta attuazione alle norme in materia di risparmi di spesa citate nella parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportate;
- l'Ente rispetta nell'esercizio 2020 e successivi le limitazioni relative alla spesa di personale ed alle nuove assunzioni;
- il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sullo schema di bilancio 2020-2022 e relativi allegati, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1 e 239, comma 1, lett b), del citato T.U. Enti Locali nonché dell'art. 48, commi 3 e 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni (**Allegato C**);

- di stabilire in € 120.000,00 il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione per l'anno 2020 e di confermare il medesimo importo anche per gli anni 2021 e 2022 nel rispetto dell'art.46 comma 3 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008;

- di confermare l'ammontare del gettone di presenza dei consiglieri comunali nella misura di €24,17.

- di dare atto infine che :

ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro i termini di legge, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 12 voti favorevoli e 3 contrari (Consiglieri Mastacchi, Chillari e Veronesi) voti favorevoli si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000, onde evitare il protrarsi dell'esercizio provvisorio.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 20
Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART 10 D. LGS. 118/2011)

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/01/2020

IL RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 20
Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART 10 D. LGS. 118/2011)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/01/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)